

Modalità operativo-gestionali in materia di SOSPENSIONE DEI TIROCINI PER PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DA COVID-19

COMUNICAZIONE A TUTTI I SOGGETTI PROMOTORI

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 22/10/2020** sono state approvate le seguenti modalità operativo-gestionali in materia di **sospensione dei tirocini per provvedimenti restrittivi da covid-19**.

Considerate le misure preventive disposte dalla normativa vigente, qualora il **tirocinante e/o il tutor** fossero positivi al virus COVID-19 o fossero soggetti a misura di quarantena, di isolamento fiduciario o ad un qualunque altro provvedimento restrittivo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, questi devono prontamente e formalmente comunicarlo al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante specificando il relativo periodo di durata; la documentazione prodotta deve essere conservata nel rispetto della normativa privacy. Con l'adozione di un provvedimento restrittivo a carico del tirocinante e/o del tutor il tirocinio viene sospeso.

1° Qualora il provvedimento restrittivo a carico del **tirocinante** abbia una durata pari o superiore a quindici giorni nel registro di tirocinio deve essere riportata per ogni mese di durata della sospensione la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 - adozione di misure di contenimento del contagio dal al".

2° Nel caso in cui il provvedimento restrittivo adottato nei confronti del **tirocinante** abbia una durata inferiore ai quindici giorni è facoltà del tirocinante sospendere il tirocinio per quindici giorni. Il tirocinante deve comunicare al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore la propria volontà di usufruire di tale facoltà. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 - adozione di misure di contenimento del contagio – 15 giorni".

Nel caso in cui il **tutor** sia soggetto ad una misura di contenimento del contagio:

a) Il tirocinio può continuare o essere ripreso qualora il Soggetto ospitante nomini un tutor sostitutivo. La sostituzione deve essere comunicata all'indirizzo: gestirocini@regione.umbria.it

e nella stessa deve essere specificato il nome del tutor sostituito, il nome del nuovo tutor, il periodo di durata della sostituzione, il ruolo aziendale ricoperto e la sintesi delle attività svolte dal tutor. Si ricorda che al momento della richiesta di variazione del tutor il nominativo del nuovo tutor deve essere già stato inserito nell'anagrafica del Catalogo Tirocini.

b) Qualora il Soggetto Ospitante non potesse individuare un tutor sostitutivo il tirocinio può essere ripreso al termine dell'efficacia del provvedimento restrittivo.

Nel caso in cui il provvedimento restrittivo a carico del **tutor** abbia una durata inferiore a quindici giorni o tra la data di inizio del provvedimento restrittivo e la nomina del nuovo tutor intercorrano meno di quindici giorni è facoltà del tirocinante sospendere il tirocinio per quindici giorni.

Il tirocinante deve comunicare al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore la propria volontà di usufruire di tale facoltà. Nel registro di tirocinio deve essere riportata la seguente dicitura: "Emergenza sanitaria da COVID-19 – Tutor – adozione misure di contenimento del contagio dal al (o in alternativa) 15 giorni".

Qualora la sospensione del tirocinio abbia una durata pari o superiore a quindici giorni il tirocinante ha la possibilità di recuperare il periodo di sospensione al termine del tirocinio.

Nell'ambito della Piattaforma Siru i **suddetti periodi di sospensione pari o superiori a quindici giorni devono essere inseriti come CHIUSURA AZIENDALE.**

La chiusura aziendale disposta in ragione di un provvedimento restrittivo adottato per il contenimento del contagio da COVID-19 deve essere comunicata all'indirizzo gestirocini@regione.umbria.it specificandone la durata, la tipologia e il destinatario.

Nel caso in cui il provvedimento restrittivo adottato a carico del tirocinante e/o del tutor abbia una durata inferiore ai quindici giorni e il tirocinante decida di non usufruire della facoltà di sospendere il tirocinio per quindici giorni, il periodo di sospensione non deve essere inserito nel registro di tirocinio costituendo un'assenza, i periodi non possono essere recuperati e non danno diritto all'erogazione della relativa indennità.

Le suddette modalità operativo-gestionali trovano applicazione ogni volta in cui i destinatari dei provvedimenti restrittivi possano essere soggetti che si rapportano con il tirocinante e che possano avere effetti diretti sull'esecuzione del tirocinio.